

Codice A1604A

D.D. 6 novembre 2018, n. 400

Regolamento regionale 15/R/2006 – Definizione dell’area di salvaguardia del campo-pozzi di Via Pio La Torre, in Comune di Cerro Tanaro (AT), campo-pozzi costituito da tre captazioni gestite da Acquedotto Valtiglione S.p.A. e identificate dai codici univoci AT-P-00340, AT-P-00341 e AT-P-00342.

L’Ente di Governo dell’Ambito n. 5 “*Astigiano Monferrato*”, d’intesa con il Comune di Cerro Tanaro (AT) – nel cui territorio sono situate le captazioni – e con l’Acquedotto Valtiglione S.p.A. – ente gestore del servizio acquedottistico per il territorio comunale in questione – con nota in data 18 settembre 2018, ha trasmesso la documentazione a supporto della proposta di definizione dell’area di salvaguardia del campo-pozzi di Via Pio La Torre, costituito da tre captazioni in falda superficiale (ospitata all’interno di depositi alluvionali del fondovalle del fiume Tanaro e, presumibilmente, nella parte più superficiale dei depositi pliocenici sottostanti) identificate dai codici univoci *AT-P-00340*, *AT-P-00341* e *AT-P-00342*, ubicate nel medesimo Comune di Cerro Tanaro e catastalmente collocate al foglio di mappa n. 2, mappali n. 329 (*AT-P-00340*, *AT-P-00341*) e n. 324 (*AT-P-00342*).

Prima di trasmettere la documentazione definitiva, l’Ente di Governo dell’Ambito n. 5, ha convocato un Tavolo di valutazione finalizzato alla definizione della proposta sulla nuova area di salvaguardia del campo-pozzi in esame – in data 7 maggio 2018 – riunendo i soggetti interessati al fine di condividere la proposta di perimetrazione e di esprimere il proprio parere di competenza come previsto dal regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R e ss.mm.ii..

L’area in cui sono localizzati i pozzi si colloca in un settore localmente a debole acclività del fondovalle del fiume Tanaro, in corrispondenza del raccordo tra una scarpata di terrazzo (caratterizzata da una debole acclività e da un dislivello di circa 20 metri) e la superficie sub-pianeggiante del terrazzo fluviale soprastante. L’evento alluvionale del novembre 1994, che ha interessato in modo catastrofico tutta l’asta fluviale del Tanaro, non ha coinvolto i tre pozzi in quanto si trovano in posizione più rilevata, al di sopra della scarpata di terrazzo individuabile a nord dell’abitato di Cerro Tanaro. Le opere di presa risultano ubicate all’esterno delle fasce fluviali identificate dal Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico del bacino del Po (P.A.I.).

L’area in cui sono localizzate le captazioni non rientra in area soggetta alle prescrizioni del R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267 e non è quindi sottoposta ai disposti della legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 “*Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici – Abrogazione legge regionale 12 agosto 1981, n. 27*” e ss.mm.ii. né nelle aree tutelate dagli articoli 27 e 29 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 “*Tutela ed uso del suolo*” e ss.mm.ii..

Non si dispone dello schema di completamento e della stratigrafia originale dei tre pozzi in esame, tuttavia, secondo quanto comunicato dal gestore, si tratta di tre captazioni con le medesime caratteristiche costruttive. I pozzi *AT-P-00340* e *AT-P-00341* sono attualmente utilizzati per l’alimentazione dell’acquedotto comunale (circa 600 abitanti serviti), mentre il pozzo *AT-P-00342* è un pozzo di riserva/emergenza. Il 6 ottobre 2016 è stata eseguita una videoispezione per determinare le caratteristiche costruttive del pozzo *AT-P-00342*, nel corso della quale si è misurata una profondità di 37,50 metri e si sono individuati due tratti filtrati, compresi tra -21,90 e -23,40 metri e tra -30,90 e -35,40 metri (per i pozzi *AT-P-00340* e *AT-P-00341* non è stato possibile eseguire la videoispezione per non creare problemi all’erogazione del servizio).

Il disciplinare di concessione indica 40 metri come profondità dei tre pozzi; si tratta di opere di captazione conformi ai disposti della legge regionale 30 aprile 1996, n. 22, così come modificata

dalla legge regionale 7 aprile 2003, n. 6, poiché filtrano esclusivamente al di sopra della base dell'acquifero superficiale – approvata con D.G.R. n. 34-11524 del 3 giugno 2009, successivamente modificata dalla determinazione n. 900 del 3 dicembre 2012.

Le opere di captazione si pongono, come quadro generale, all'interno di un'ampia area a vocazione sostanzialmente agricola; tuttavia la presenza di zone interessate da pratiche agronomiche e di insediamenti abitativi esistenti serviti da pubblica fognatura nonché linee viarie all'interno della zona di rispetto ristretta ed allargata sono compatibili con quanto previsto dall'articolo 6 del regolamento regionale 15/R del 2006, purché vengano messe in atto le opportune misure per la loro messa in sicurezza, non cambino le destinazioni d'uso o siano oggetto di trasformazioni che aumentino il livello di rischio per la risorsa.

Nell'ambito della definizione dell'area di salvaguardia è stato considerato l'inviluppo delle fasce di rispetto ristrette e allargate derivanti dall'esercizio di emungimento contestuale dei tre pozzi costituenti il campo-pozzi; la proposta di definizione – individuata con il metodo cronologico e calcolata per tutti e tre i pozzi utilizzando il codice WHPA (modulo GPTRAC) – è stata pertanto determinata considerando, per la simulazione modellistica, la portata massima complessiva di concessione emungibile, ovvero il volume d'acqua prelevato derivante da un pompaggio continuo e contemporaneo per 24 ore – pari a 8,50 l/s per i pozzi *AT-P-00340* e *AT-P-00341* e a 6,50 l/s per il pozzo *AT-P-00342* – e sulla base delle risultanze di uno studio idrogeologico che ha evidenziato un basso grado di vulnerabilità intrinseca dell'acquifero captato dai pozzi. L'area di salvaguardia che ne è risultata ha le seguenti caratteristiche dimensionali:

- zona di tutela assoluta pozzi *AT-P-00340* e *AT-P-00341*, unica per entrambe le captazioni data la vicinanza reciproca delle stesse, di forma rettangolare e dimensioni 40 x 25 metri;
- zona di tutela assoluta pozzo *AT-P-00342*, di forma rettangolare e dimensioni 23 x 17 metri;
- zona di rispetto ristretta, di forma sub-ellittica, unica per tutte e tre le captazioni, dimensionata sulla base dell'isocrona a 60 giorni e rappresentata dalla poligonale che involuppa le zone di rispetto ristrette dei tre pozzi;
- zona di rispetto allargata, di forma sub-ellittica, unica per tutte e tre le captazioni, dimensionata sulla base dell'isocrona a 180 giorni e rappresentata dalla poligonale che involuppa le zone di rispetto allargate dei tre pozzi.

Le suddette zone sono rappresentate con le relative dimensioni e con l'elenco delle particelle catastali interessate nell'elaborato *“Tavola Unica – Regione Piemonte – Provincia di Asti – Comune di Cerro Tanaro – N. 3 Pozzi ad uso idropotabile (Acque Destinate al Consumo Umano) – Campo Pozzi di Via Pio La Torre - ATP00340, ATP00341, ATP00342 – Proposta di delimitazione aree di salvaguardia ai sensi del D.P.G.R. 11 dicembre 2006, n. 15/R – Base Topografica: Carta Catastale Comune di Cerro Tanaro Fg. 2 – Rappresentazione: Scala 1:1.500”*, agli atti con la documentazione trasmessa.

La proposta sopraindicata ricade totalmente nel territorio del Comune di Cerro Tanaro (AT) che, con nota del Sindaco in data 24 luglio 2018, ha preso atto della perimetrazione presentata e dei vincoli che verranno applicati sul territorio comunale in conseguenza dell'approvazione di tale delimitazione dell'area di salvaguardia.

L'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte – Dipartimento territoriale Piemonte Sud-Est, esaminata la documentazione tecnica e gli elaborati allegati all'istanza, con nota in data 12 marzo 2018, ha condiviso l'individuazione, la valutazione e la proposta di messa in sicurezza dei centri di rischio ubicati nell'ambito dell'area di salvaguardia effettuata dal Proponente, considerando adeguata e conforme ai criteri generali di cui al regolamento regionale 15/R/2006 e ss.mm.ii. la perimetrazione presentata, unica per tutti e tre i pozzi e ottenuta dall'inviluppo delle aree di salvaguardia delle tre captazioni.

Nella medesima nota, la stessa Agenzia, ha tuttavia formulato le seguenti osservazioni:

- effettuare, se possibile, la videoispezione anche dei pozzi *AT-P-00340* e *AT-P-00341* al fine di individuarne le caratteristiche costruttive, a conferma di quanto attestato dal gestore, Acquedotto Valtiglione S.p.A.;
- valutare la possibilità di progettare e realizzare un monitoraggio dinamico delle acque che affluiscono alle captazioni, tramite pozzi esistenti, ancorché detto monitoraggio – protezione dinamica – non sia obbligatorio nella fattispecie in esame secondo quanto definito dall'articolo 7 del regolamento regionale 15/R/2006 e ss.mm.ii..

L'Azienda Sanitaria Locale di Asti – Dipartimento di Prevenzione – Struttura Igiene Alimenti e Nutrizione – valutata la documentazione allegata all'istanza ed effettuati gli opportuni accertamenti, con nota in data 22 marzo 2018, ha espresso parere favorevole in merito alla definizione di area di salvaguardia proposta evidenziando, tuttavia, quanto segue:

- l'acqua erogata dovrà rispettare i parametri previsti dal d.lgs. 31/2001 e ss.mm.ii. e dal d.lgs. 28/2016 e ss.mm.ii.;
- dovrà essere rispettato quanto previsto dal regolamento regionale 15/R/2006 e ss.mm.ii.;
- è necessaria la valutazione e gestione del rischio nella filiera delle acque potabili destinate al consumo umano secondo il modello del *Water Safety Plan*.

In conformità a quanto previsto nell'Allegato B del regolamento regionale 15/R del 2006, la documentazione presentata comprende anche la Proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari per i terreni a destinazione agricola ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia; tale Proposta contiene le conclusioni sullo studio pedologico dell'areale interessato e indica come i suoli ricadenti nella zona di rispetto ristretta ed allargata siano ascrivibili alla Classe 4 in quanto caratterizzati da una vulnerabilità intrinseca dell'acquifero bassa e da una capacità protettiva dei suoli determinata in alta. I terreni appartenenti a tale classe hanno una minima suscettibilità di contaminazione della risorsa idrica e, conseguentemente, una minima limitazione degli interventi agronomici ammesse sulle colture presenti.

Con la determinazione n. 6109 dell'11 luglio 2005 la Provincia di Asti ha rilasciato al Comune di Cerro Tanaro la concessione per la derivazione di 23,50 l/s massimi e 72.800 metri cubi/anno medi di acqua sotterranea da tre pozzi ubicati nel medesimo comune e contraddistinti dai codici univoci *AT-P-00340*, *AT-P-00341* e *AT-P-00342*.

Successivamente, con la determinazione della Provincia di Asti n. 3130 del 23 aprile 2009 la concessione di cui sopra è stata volturata alla Società Asti Servizi Pubblici S.p.A. (A.S.P. S.p.A.). Per le medesime utenze dovrà subentrare di diritto, ai sensi del comma 5 dell'articolo 31 del regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R e ss.mm.ii., l'Acquedotto Valtiglione S.p.A., gestore attuale delle tre captazioni.

Ai sensi della vigente normativa in materia, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo con la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 40, in data 4 ottobre 2018.

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge.

Considerato che dall'esame della documentazione trasmessa è stato possibile accertare che la proposta di definizione è conforme ai criteri generali di cui al regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante "*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*".

Atteso che l'area di salvaguardia proposta è stata dimensionata attraverso l'utilizzo di criteri tecnici rispondenti alla necessità di tutela delle acque destinate al consumo umano.

Accertato che il campo-pozzi di Via Pio La Torre, in Comune di Cerro Tanaro (AT), costituito da tre captazioni gestite da Acquedotto Valtigione S.p.A. e identificate dai codici univoci *AT-P-00340*, *AT-P-00341* e *AT-P-00342*, è stato inserito nel Programma di adeguamento delle captazioni esistenti ai sensi della lettera b), comma 1 dell'articolo 9 del regolamento 15/R del 2006, approvato con deliberazione n. 4 del 6 febbraio 2009 dalla Conferenza dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 5 "*Astigiano Monferrato*";

Ritenuto che la proposta di definizione dell'area di salvaguardia può essere accolta a condizione che siano garantiti comunque gli adempimenti di legge vigenti sui requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano e sull'aspetto igienico delle captazioni, nonché siano posti in essere tutti i controlli e gli interventi segnalati nei pareri dell'ARPA e dell'ASL competenti, e in particolare che:

- si provveda alla sistemazione e manutenzione delle zone di tutela assoluta dei tre pozzi, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R del 2006, che dovranno essere completamente dedicate alla gestione della risorsa al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere;
- si effettuino interventi di pulizia periodica delle opere di presa e di manutenzione degli edifici di presa; si raccomanda, inoltre, la videoispezione anche dei pozzi *AT-P-00340* e *AT-P-00341* al fine di individuarne le caratteristiche costruttive;
- si provveda alla verifica delle condizioni di tenuta dei collettori fognari che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia così come ridefinita al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza; nell'eventualità in cui occorra procedere alla sostituzione di qualche tratto, si dovrà prevedere la realizzazione della nuova condotta in doppia camicia, con pozzetti d'ispezione intermedi per la verifica di eventuali perdite provenienti dal condotto interno percorso dal flusso; i medesimi accorgimenti dovranno essere previsti per tutti i nuovi allacciamenti nella zona di rispetto allargata;
- si provveda alla verifica delle condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento della viabilità ricadente all'interno dell'area di salvaguardia individuata procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno della stessa area; dovrà inoltre essere assicurata la costante manutenzione dei sistemi di raccolta delle acque da parte dell'Ente responsabile della gestione delle infrastrutture stesse; nel caso di modifiche dei tracciati o ampliamento delle superfici coinvolte sarà necessario, come previsto dall'articolo 6 del regolamento regionale 15/R/2006, adottare le medesime soluzioni tecniche previste per le nuove infrastrutture; resta comunque valido il divieto di interferire con la zona di rispetto ristretta;
- si provveda alla verifica degli eventuali potenziali centri di pericolo per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia così come ridefinita al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa – laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento;
- si raccomanda di progettare e realizzare un monitoraggio dinamico delle acque che affluiscono alle captazioni, tramite più punti, sia di tipo periodico che continuo, questi ultimi collegati ad un sistema di allertamento e di esclusione automatica dei pozzi dalla rete di distribuzione in caso di alterazione di alcuni parametri spia;
- l'eventuale impiego di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari nella conduzione delle attività agricole sia effettuato in conformità alle indicazioni di cui alla Proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari allegata all'istanza di definizione dell'area di salvaguardia stessa, che dovrà essere sottoscritta dai conduttori delle particelle agricole ricadenti all'interno della medesima area.

Vista la documentazione presentata, redatta in conformità a quanto previsto nell'Allegato B del regolamento regionale 15/R del 2006 e comprendente la Proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari relativa alle particelle catastali ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia, in parte sottoscritta dai conduttori delle particelle a destinazione agricola e che dovrà altresì essere inviata, sotto forma di comunicazione, alla Provincia di Asti da tutti coloro che detengono i titoli d'uso delle particelle interessate;

dato atto che in assenza di una formale comunicazione alla Provincia di Asti del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari resta vietato lo spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o prodotti fitosanitari in applicazione del principio di precauzionalità;

ritenuto che le attività agricole insistenti sull'area di salvaguardia potranno essere condotte in conformità alle disposizioni di legge secondo le previsioni del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari sopra richiamato;

vista la determinazione n. 6109 dell'11 luglio 2005, con la quale la Provincia di Asti ha concesso al Comune di Cerro Tanaro l'esercizio della derivazione di acque sotterranee per uso potabile tramite i tre pozzi ubicati nel medesimo comune e contraddistinti dai codici univoci *AT-P-00340*, *AT-P-00341* e *AT-P-00342* (portata massima complessiva pari a 23,50 l/s, volume medio annuo estraibile complessivo pari a 72.800 metri cubi);

vista la determinazione n. 3130 del 23 aprile 2009, con la quale la Provincia di Asti ha volturato la concessione di cui sopra alla Società Asti Servizi Pubblici S.p.A. (A.S.P. S.p.A.);

dato atto che per le medesime utenze dovrà subentrare di diritto, ai sensi del comma 5 dell'articolo 31 del regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R e ss.mm.ii., l'Acquedotto Valtiglione S.p.A., gestore attuale delle tre captazioni;

vista la nota dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte – Dipartimento territoriale Piemonte Sud-Est, in data 12 marzo 2018;

vista la nota dell'Azienda Sanitaria Locale di Asti – Dipartimento di Prevenzione – Struttura Igiene Alimenti e Nutrizione, in data 22 marzo 2018 – prot. n. 15763;

visto il resoconto del Tavolo di valutazione finalizzato alla definizione della proposta sulla nuova area di salvaguardia del campo-pozzi di Via Pio La Torre, in Comune di Cerro Tanaro (AT), convocato dall'Ente di Governo dell'Ambito n. 5 "*Astigiano, Monferrato*", in data 7 maggio 2018;

vista la nota a firma del Sindaco del Comune di Cerro Tanaro (AT), in data 24 luglio 2018, di presa d'atto della proposta di definizione presentata e dei vincoli che verranno applicati sul territorio comunale in conseguenza dell'approvazione di tale delimitazione dell'area di salvaguardia;

vista la nota dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 5 "*Astigiano Monferrato*", in data 18 settembre 2018 – prot. n. 1557, di trasmissione degli atti della proposta di definizione;

vista la legge regionale 26 marzo 1990, n. 13 "*Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili*" e ss.mm.ii.;

vista la legge regionale 30 aprile 1996, n. 22 “*Ricerca uso e tutela delle acque sotterranee*” e ss.mm.ii.;

visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 “*Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano*” e ss.mm.ii.;

visto il regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R recante “*Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*” e ss.mm.ii.;

visto il regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R recante “*Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*” e ss.mm.ii.;

visto il regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante “*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*” e ss.mm.ii.;

visto il regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R recante “*Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*” e ss.mm.ii.;

visto l'articolo 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;

visto l'articolo 7, lettera a) del provvedimento organizzativo allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 10-9336 del 1 agosto 2008;

vista la D.G.R. n. 34-11524 del 3 giugno 2009 “*Legge regionale 30 aprile 1996 n. 22, articolo 2, comma 7. Criteri tecnici per l'identificazione della base dell'acquifero superficiale e aggiornamento della cartografia contenuta nelle "Monografie delle macroaree idrogeologiche di riferimento dell'acquifero superficiale" del Piano di Tutela delle Acque, approvato con D.C.R. 117-10731 del 13/03/2007*”;

vista la determinazione n. 900 del 3 dicembre 2012 “*Aggiornamento della cartografia della base dell'acquifero superficiale nelle aree di pianura alla scala 1:50.000 e revisione dei parametri numerici relativi ai criteri tecnici orientativi – legge regionale 30 aprile 1996 n. 22, art. 2, comma 7*”.

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

Tutto ciò premesso,

Il Dirigente
DETERMINA

- a) L'area di salvaguardia del campo-pozzi di Via Pio La Torre, in Comune di Cerro Tanaro (AT), campo-pozzi costituito da tre captazioni gestite da Acquedotto Valtiglione S.p.A. e identificate dai codici univoci AT-P-00340, AT-P-00341 e AT-P-00342, è definita come risulta nell'elaborato “*Tavola Unica – Regione Piemonte – Provincia di Asti – Comune di Cerro*”

Tanaro – N. 3 Pozzi ad uso idropotabile (Acque Destinate al Consumo Umano) – Campo Pozzi di Via Pio La Torre - ATP00340, ATP00341, ATP00342 – Proposta di delimitazione aree di salvaguardia ai sensi del D.P.G.R. 11 dicembre 2006, n. 15/R – Base Topografica: Carta Catastale Comune di Cerro Tanaro Fg. 2 – Rappresentazione: Scala 1:1.500”, allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale. Tale elaborato, non in scala, è conforme all’originale depositato agli atti e verrà trasmesso tramite posta elettronica certificata ai soggetti interessati.

- b) La definizione dell’area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento è strettamente dimensionata al valore di portata utilizzato per il calcolo delle isocrone, pari a 8,50 l/s per i pozzi *AT-P-00340* e *AT-P-00341* e a 6,50 l/s per il pozzo *AT-P-00342* – portata prelevata contemporaneamente dai tre pozzi – ed è stata perimetrata considerando l’involuppo delle fasce di rispetto ristrette ed allargate derivanti dall’esercizio di emungimento contestuale dei tre pozzi.
- c) Nell’area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento si applicano i vincoli e le limitazioni d’uso definiti dagli articoli 4 e 6 del regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante *“Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)”* e ss.mm.ii., relativi rispettivamente alle zone di tutela assoluta ed alla zona di rispetto, ristretta ed allargata.

Per quanto concerne le attività agricole interessanti l’area di salvaguardia, tenendo conto che le particelle catastali ricadono in Classe 4, nella zona di rispetto ristretta è vietata la stabulazione del bestiame, il pascolamento degli animali, lo stoccaggio e l’accumulo di effluenti zootecnici, di fertilizzanti e di fitofarmaci.

La gestione dei fertilizzanti nelle zone di rispetto, ristretta ed allargata, dovrà essere condotta mediante un accurato bilanciamento in funzione soprattutto delle caratteristiche del suolo e delle asportazioni prevedibili, con un apporto di azoto ammesso entro il limite di 170 kg annui per ettaro.

Anche la fertilizzazione effettuata con prodotti contenenti fosforo e potassio dovrà apportare al suolo un contenuto di macroelementi nutritivi non superiore alla stima dei prevedibili asporti delle colture. L’apporto di fosforo e potassio sarà sospeso nel caso in cui la dotazione nel terreno dei due macroelementi superi i limiti indicati dall’Allegato C del regolamento regionale 15/R/2006. I fertilizzanti fosfatici, inoltre, dovranno contenere un basso contenuto in Cadmio (<90 mg Cd /kg di anidride fosforica);

La dimostrazione del bilanciamento dell’apporto dei nutrienti nei terreni ricadenti nell’area di salvaguardia sarà dimostrata tramite la compilazione del Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA), previsto dal regolamento regionale 18 ottobre 2002, n. 9/R e ss.mm.ii. o a mezzo di un analogo strumento.

In relazione ai trattamenti di difesa fitosanitaria e di diserbo delle colture sono ammessi quelli previsti e approvati dalla Regione in applicazione della Misura 10.1.1 del Piano di Sviluppo Rurale (PSR) 2014–2020 e dei criteri della DDR 12–7700 del 26 maggio 2014 e dei suoi allegati.

Nell’areale interessato è sempre vietata l’utilizzazione di geodisinfettanti ai sensi del decreto legislativo 174/2000 che attua la Direttiva 98/8/CE.

Nelle aree urbanizzate è vietato l’impiego di mezzi di tipo chimico finalizzati al contenimento della vegetazione nelle aree dedicate a “verde privato” ed in aree a particolare destinazione funzionale quali le zone di rispetto degli elettrodotti e dei gasdotti. E’ inoltre assolutamente vietato l’impiego per scopi non agricoli di mezzi di tipo chimico finalizzati al contenimento della vegetazione e l’intervento con mezzi chimici nelle aree assimilate a “bosco” dall’articolo 2, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 *“Orientamento e modernizzazione del sistema forestale a norma dell’articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57”*.

- d) Il gestore del campo-pozzi di Via Pio La Torre – Acquedotto Valtiglione S.p.A. – come definito all’articolo 2, comma 1, lettera l) del regolamento regionale 15/R del 2006, é altresì tenuto agli

adempimenti di cui all'articolo 7, commi 3 e 4 del citato regolamento regionale 15/R/2006, nonché a:

- garantire che le zone di tutela assoluta dei tre pozzi, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R del 2006, siano completamente dedicate alla gestione della risorsa al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere; l'accesso in tali zone dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore ed alle autorità di controllo;
- effettuare interventi di pulizia periodica delle opere di presa e di manutenzione degli edifici di presa; si raccomanda, inoltre, la videospezione anche dei pozzi *AT-P-00340* e *AT-P-00341* al fine di individuarne le caratteristiche costruttive;
- provvedere alla verifica delle condizioni di tenuta dei collettori fognari in gestione che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia così come ridefinita al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza; nell'eventualità in cui occorra procedere alla sostituzione di qualche tratto, si dovrà prevedere la realizzazione della nuova condotta in doppia camicia, con pozzetti d'ispezione intermedi per la verifica di eventuali perdite provenienti dal condotto interno percorso dal flusso; i medesimi accorgimenti dovranno essere previsti per tutti i nuovi allacciamenti nella zona di rispetto allargata;
- si raccomanda di progettare e realizzare un monitoraggio dinamico delle acque che affluiscono alle captazioni, tramite più punti, sia di tipo periodico che continuo, questi ultimi collegati ad un sistema di allertamento e di esclusione automatica dei pozzi dalla rete di distribuzione in caso di alterazione di alcuni parametri spia da definirsi di concerto con ARPA Piemonte; tale sistema di monitoraggio – protezione dinamica – deve essere in grado di verificarne periodicamente i fondamentali parametri qualitativi e di consentire, con sufficiente tempo di sicurezza, la segnalazione di eventuali loro variazioni significative, ad integrazione dei controlli analitici previsti dalla vigente normativa sulla qualità delle acque sotterranee destinate al consumo umano.

e) A norma dell'articolo 8, comma 3 del regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è trasmessa, oltre che ai proponenti:

- alla Provincia di Asti per l'inserimento nel disciplinare di concessione delle prescrizioni poste a carico del concessionario – Acquedotto Valtiglione S.p.A. – per la tutela dei punti di presa;
- alle strutture regionali competenti in materia di Pianificazione e gestione urbanistica e di Economia montana e foreste;
- all'Azienda sanitaria locale;
- al Dipartimento dell'ARPA.

f) A norma dell'articolo 8, comma 4 del regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è altresì trasmessa alla Provincia di Asti per gli adempimenti relativi al Piano territoriale di coordinamento ed al Comune di Cerro Tanaro (AT), affinché lo stesso provveda a:

- recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione dell'area di salvaguardia di cui al presente provvedimento;
- notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dall'area di salvaguardia il presente provvedimento di definizione con i relativi vincoli;
- emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la predetta definizione dell'area di salvaguardia;
- verificare le condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento della viabilità ricadente all'interno dell'area di salvaguardia individuata procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno della medesima area e assicurare la costante manutenzione dei sistemi di raccolta delle acque da parte dell'Ente responsabile della gestione delle infrastrutture stesse; nel caso di modifiche dei tracciati o ampliamento delle

superfici coinvolte sarà necessario, come previsto dall'articolo 6 del regolamento regionale 15/R/2006, adottare le medesime soluzioni tecniche previste per le nuove infrastrutture; resta comunque valido il divieto di interferire con la zona di rispetto ristretta;

- verificare gli eventuali potenziali centri di pericolo per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia così come ridefinita al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa – laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 40 del d.lgs. n. 33/2013, nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione “*Amministrazione trasparente*”.

Il Dirigente del Settore
Arch. Paolo Mancin

I Funzionari Estensori
Massimiliano Petricig
Fabio Robotti